

2022

SCHEDA n. 10/2022

DECRETO-LEGGE 36/2022

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale
n.100 del 30 aprile 2022



CISL
SCUOLA

PREMESSA

Il Decreto-Legge 36 del 30 aprile 2022 “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) detta disposizioni in materia di istruzione. In particolare, gli articoli dal 44 al 46, riscrivendo in parte il Decreto Legislativo 59/2017, prevedono

- ✓ un nuovo modello integrato di formazione e di abilitazione per i docenti della scuola secondaria;
- ✓ un nuovo sistema di formazione iniziale e di accesso al ruolo dei docenti della scuola secondaria;
- ✓ i requisiti per la partecipazione ai concorsi per la scuola secondaria;
- ✓ la costituzione della Scuola di Alta Formazione dell’Istruzione
- ✓ un sistema di formazione continua incentivata
- ✓ una fase transitoria per l’accesso al concorso e per l’immissione in ruolo dei docenti della scuola secondaria.

Il nuovo modello integrato di formazione e di abilitazione dei docenti della scuola secondaria

La lettera a) del comma 1 dell’art.44 modifica la originaria rubrica del Capo I del Decreto Legislativo 59/2017 sostituendolo con “Articolazione e obiettivi della formazione dei docenti e selezione per concorso”.

La lettera b) del comma 1 dell’art.44 sostituisce il precedente art.1 del Decreto Legislativo 59/2017 **riscrivendolo completamente**. Viene in questo modo introdotto un **percorso di formazione iniziale e abilitazione** dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di I e II grado.

Obiettivi del percorso di formazione iniziale e abilitazione dei docenti della scuola secondaria sono:

- lo sviluppo di competenze disciplinari, culturali, pedagogiche, didattiche e metodologiche rispetto ai nuclei basilari dei saperi fissati per gli studenti;
- lo sviluppo di competenze proprie della professione docente, con particolare riguardo a quelle pedagogiche, relazionali, valutative organizzative e tecnologiche;
- lo sviluppo della capacità di progettare percorsi didattici flessibili alle capacità degli studenti;
- lo sviluppo della capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi alla funzione docente.

La formazione iniziale dei docenti sarà integrata con la formazione continua obbligatoria in base alle indicazioni e alle attività formative predisposte dalla Scuola di Alta Formazione dell’Istruzione.

La successiva lettera c) dello stesso articolo 44 definisce, sostituendo l’originario articolo 2 del Decreto legislativo 59 , il nuovo sistema di formazione iniziale e accesso al ruolo che si articola in:

- **un percorso universitario/accademico** di formazione iniziale abilitante corrispondente a non meno di 60 CFU/CFA nel quale vengono acquisite dagli aspiranti competenze linguistiche

e digitali oltre a conoscenze e teorico e pratiche inerenti lo sviluppo e la valorizzazione della professione docente. Al termine del percorso è prevista una prova finale;

- **un concorso pubblico** nazionale indetto su base regionale o interregionale;
- **un periodo di prova** in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.

La lettera d) dell'articolo 44 introduce un nuovo Capo (I-bis) e due nuovi articoli (2-bis e 2-ter) che delineano il percorso universitario di formazione iniziale e l'abilitazione all'insegnamento.

Il percorso di formazione iniziale è organizzato dalle Università o dalle istituzioni dell'AFAM attraverso centri individuati dalle istituzioni della formazione superiore, anche in forma aggregata.

Un successivo Decreto Ministeriale, da adottare entro il 31 luglio 2022, individua i requisiti di accreditamento dei percorsi di formazione e le modalità di coordinamento, di eventuale aggregazione e le modalità con le quali si realizzeranno le relazioni con il sistema scolastico.

Sarà compito del Ministero dell'Istruzione stimare e comunicare al Ministero dell'Università e della Ricerca il fabbisogno di docenti per il triennio successivo.

2

Requisiti di accesso all'offerta formativa della formazione iniziale

L'accesso ai percorsi di formazione iniziale può avvenire anche durante i percorsi di laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico. In questo caso, i crediti formativi di formazione iniziale per l'insegnamento **sono aggiuntivi** a quelli necessari per il conseguimento della stessa laurea.

Con il Decreto Ministeriale da adottare entro il 31 luglio 2022 verranno definiti:

- i contenuti e la strutturazione dell'offerta formativa corrispondente ai 60 CFU che comprende un periodo di tirocinio diretto presso le scuole e uno indiretto non inferiore a 20 CFU tenuto conto delle specificità delle materie scientifiche, tecnologiche e matematiche. Per i tirocini non è prevista alcuna forma di retribuzione;
- le competenze professionali che i docenti dovranno possedere all'esito del percorso di formazione;
- le modalità di svolgimento della prova finale che comprende una prova scritta e una lezione simulata;
- gli standard necessari per assicurare una valutazione omogenea dei partecipanti;
- la composizione della commissione giudicatrice.

Le attività di tutoraggio del percorso di formazione sono affidate ai docenti delle scuole secondarie di I e II grado. Un Decreto del Ministro dell'Istruzione di concerto con i Ministri dell'Università e dell'Economia individua il contingente necessario di docenti, la loro ripartizione tra le Università e Istituzioni AFAM e i criteri di selezione. **La copertura degli oneri relativi al tutoraggio**, previsti in 16,6 milioni di euro per il 2022 e in 50 milioni di euro per gli anni successivi, **viene accollata all'autorizzazione di spesa con la quale si finanzia la carta dei docenti**.

L'abilitazione all'insegnamento, *di durata illimitata*, per le scuole secondarie di I e II grado si consegue a seguito del superamento della prova finale del percorso di formazione iniziale. L'abilitazione non costituisce idoneità e nemmeno dà diritto al reclutamento in ruolo al di fuori delle previste procedure concorsuali.

Viene prevista la possibilità, per i docenti che sono già in possesso di un'altra abilitazione o di una specializzazione sul sostegno, di conseguire l'abilitazione per altre classi di concorso attraverso l'acquisizione di 30 CFU/CFA, di cui 20 CFU nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento e 10 CFU di tirocinio diretto.

Gli oneri per la partecipazione ai percorsi universitari di formazione iniziale come anche per lo svolgimento delle prove finali sono ad esclusivo carico dei partecipanti.

La lettera e) dell'art.44, riscrivendo l'art.5 del Decreto Legislativo 59/2017, detta disposizioni relative ai requisiti per la partecipazione ai concorsi ordinari.

I requisiti per la partecipazione al concorso per le classi di concorso dei **docenti laureati** sono costituiti dal possesso:

- della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico oppure del diploma dell'AFAM di II livello ovvero di un titolo equipollente o equiparato;
- dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso.

I requisiti per la partecipazione al concorso per le classi di concorso dei **docenti tecnico-pratici** sono costituiti dal possesso:

- della laurea breve oppure del diploma dell'AFAM di I livello ovvero di un titolo equipollente o equiparato;
- dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso.

I requisiti per la partecipazione al concorso per i posti di sostegno il possesso della specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili conseguita al termine dei percorsi di TFA.

La partecipazione al concorso è, in ogni caso, consentita anche a coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non consecutivi, valutati ai sensi del comma 14, articolo 11 della Legge n.124/1999.

Fino al 31 dicembre 2024 sono, altresì, ammessi al concorso per i posti comuni coloro che abbiano conseguito almeno 30 CFU, a condizione che parte dei crediti formativi siano di tirocinio diretto.

Il nuovo anno di prova e le operazioni di immissione in ruolo sono definiti dalle lettere f) e g) dell'articolo 44.

Le modalità di assunzione in ruolo su posto comune sono diverse a seconda del possesso o meno dell'abilitazione da parte dei vincitori.

- **I vincitori del concorso su posto comune che abbiano già l'abilitazione**, sono ammessi al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Il superamento del periodo di prova è subordinato ad un servizio di almeno 180 giorni di cui 120 per le attività didattiche. Il docente, al termine del periodo di prova, è sottoposto ad un test finale e a una valutazione da parte del Dirigente scolastico, sentito il comitato di valutazione e sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate le funzioni di tutor (funzione che non deve determinare oneri a carico del bilancio dello Stato). In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del

periodo di prova in servizio viene concesso al docente un secondo periodo di prova, non rinnovabile.

- **I vincitori del concorso su posto comune che non abbiano ancora conseguito l'abilitazione** (i docenti con 36 mesi) sottoscrivono un contratto annuale di supplenza e devono acquisire, in ogni caso, 30 CFU tra quelli che compongono il percorso universitario di formazione iniziale. Il superamento della prova finale del percorso di formazione determina il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento. Nell'anno scolastico successivo i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposto al periodo annuale di prova in servizio il cui positivo superamento comporta la conferma in ruolo.
- **I vincitori del concorso su posto comune** che, fino al 31/12/2024, hanno partecipato avendo già acquisito 30 CFU sottoscrivono un contratto annuale di supplenza e completano il percorso universitario accademico con oneri a proprio carico. Con il superamento della prova finale conseguono l'abilitazione, sono assunti a tempo indeterminato e sono sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la conferma in ruolo.
- **I vincitori del concorso su posto di sostegno** sono sottoposti ad un periodo di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo.

4

Il superamento del test finale e della valutazione finale positiva comporta la cancellazione del docente da ogni altra graduatoria di merito, di istituto o a esaurimento. La conferma in ruolo avviene nella stessa scuola in cui il docente ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella stessa istituzione scolastica per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova cui si aggiunge il periodo necessario al conseguimento dell'abilitazione per coloro che all'atto della partecipazione al concorso ne erano sprovvisti. La permanenza nella stessa scuola può essere superata solo in forza di situazione di sovrannumero o di esubero e per l'applicazione dell'articolo 33 (commi 5 o 6) della Legge 104/1992 per fatti sopravvenuti successivamente al termine della presentazione delle istanze di partecipazione al concorso.

Il docente può presentare, comunque, domanda di assegnazione provvisoria o di utilizzo **provinciale** e può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.

Viene, altresì, previsto che al fine di consentire una maggiore copertura dei posti relativi alle classi di concorso A-20 e A-28, un Decreto del Ministro dell'Istruzione di concerto con il Ministro dell'Università, da adottare entro il 30 giugno 2022, potrà integrare i requisiti di accesso a tali classi di concorso.

Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione

La Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione ha sede in Roma ed è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'Istruzione.

La Scuola:

- promuove e coordina la formazione in servizio dei docenti di ruolo;

- dirige ed indirizza le attività formative dei Dirigenti scolastici, dei Dsga, del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
- assolve le funzioni correlate al sistema di incentivo alla formazione continua degli insegnanti.

La Scuola si avvale dell'INDIRE e dell'INVALSI, è dotata di autonomia amministrativa e contabile e può contare su un Presidente, un Comitato di Indirizzo e su un Comitato Scientifico Internazionale.

I costi derivanti dalla costituzione e dal mantenimento della Scuola, stimati in 2 milioni di euro annui, sono coperti fino al 2026 con i finanziamenti del PNRR; a decorrere dal 2027 sono coperti mediante una riduzione dei fondi a disposizione **per la card dei docenti** (comma 123, articolo 1, L.107/2015).

5

Formazione in servizio incentivata e valutazione degli insegnanti

Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 124 della Legge 107/2015 in tema di formazione obbligatoria del personale docente, **a partire dall'anno scolastico 2023/24 è introdotto un sistema di formazione e aggiornamento permanente dei docenti di ruolo** articolato in percorsi di durata almeno annuale.

Parte integrante di tali percorsi di formazione e aggiornamento sono le attività di progettazione, mentoring, tutoring e coaching a supporto degli studenti che il docente svolge in ore aggiuntive rispetto a quelle di didattica in aula. Nel caso in cui tali attività siano funzionali all'ampliamento dell'offerta formativa potrà prevedersi un pagamento in misura forfetaria a carico del FMOF.

La Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione definisce i programmi per le attività di formazione destinate alle figure responsabili nell'ambito dell'organizzazione della scuola per le attività di progettazione e sperimentazione di nuove modalità didattiche che possono essere retribuite in modo forfetario a carico del FMOF.

Ciascuna singola scuola, nell'ambito delle prerogative dei propri organi collegiali, individua le figure necessarie ai bisogni di innovazione previsti nel PTOF, nel Rapporto di autovalutazione e nel Piano di miglioramento dell'offerta formativa.

L'accesso ai percorsi di formazione e aggiornamento, a partire dall'anno scolastico 2023/24, avviene su base volontaria mentre **diviene obbligatoria per i docenti immessi in ruolo in seguito alla definizione contrattuale** dei contenuti della formazione continua.

Al fine di aumentare l'attrattività della partecipazione ai corsi formativi è **previsto un elemento retributivo una tantum di carattere accessorio** riconosciuto all'esito positivo del percorso formativo secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva che ne assicurerà la selettività

Durante il percorso di formazione sono previste verifiche intermedie annuali svolte sulla base di una relazione presentata dal docente e una verifica finale nella quale il docente dimostra di avere raggiunto un adeguato livello di formazione rispetto agli obiettivi. Le verifiche sono effettuate dal comitato di valutazione dei docenti che, nel caso della verifica finale è integrato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico di altra istituzione. Nella valutazione finale il comitato di valutazione dei docenti tiene conto dei risultati ottenuti in termini di raggiungimento degli obiettivi e di miglioramento degli *indicatori di performance* come indicati dalla Scuola di Alta Formazione.

Il pagamento dell'elemento retributivo è destinato ai docenti di ruolo che hanno svolto ore aggiuntive non remunerate con il FMOF e che abbiano conseguito una valutazione individuale

positiva secondo gli indicatori di performance ed in base ai criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale.

Per finanziare il riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio viene istituito un apposito *Fondo per l'incentivo alla formazione* la cui dotazione iniziale di 20 milioni per il 2026 è destinato ad incrementarsi nel corso degli anni fino a raggiungere i 387 milioni a partire dall'anno 2031.

Gli oneri necessari al finanziamento del *Fondo per l'incentivo alla formazione* vengono coperti attraverso la *razionalizzazione* (leggi **riduzione**) dell'organico di diritto a partire dall'a.s.2026/27, con particolare riguardo al contingente annuale dei posti dell'organico di potenziamento, nell'ambito delle cessazioni annuali, non escludendosi, comune, altre riduzioni a seguito di ulteriori cessazioni del medesimo organico di potenziamento.

Nel dettaglio, vengono previste le seguenti riduzioni di organico:

a.s.2026/27	1.600 posti
a.s.2027/28	2.000 posti
a.s.2028/29	2.000 posti
a.s.2029/30	2.000 posti
a.s.2030/31	2.000 posti
per un totale, in 5 anni, di 9.600 posti.	

Gli oneri relativi all'attivazione dei percorsi di aggiornamento e di formazione si provvede, fino al 2026, con le risorse del PNRR e del POC "Per la scuola" 2014-2020; per l'anno 2027 per 40 milioni di euro utilizzando le risorse previste per la formazione dal comma 125, articolo 1, L.107/2015 e per 3.856.522 euro con la riduzione del fondo L.440/1997. Infine, **a partire dal 2028, per un importo di 43.856.522 euro con la riduzione del finanziamento previsto per la carta del docente.**

Interventi sul Fondo per la valorizzazione della professione docente

L'articolo 45 del Decreto-Legge interviene sul Fondo per la valorizzazione della professione docente previsto dal comma 592 dell'art.1 della Legge 205/2017. L'utilizzo delle risorse (300 milioni) erano **originariamente** destinato alla contrattazione collettiva al fine di riconoscere la:

- valorizzazione dell'impegno in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica;
- valorizzazione del contributo alla diffusione nelle istituzioni scolastiche di modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze.

La modifica apportata dall'articolo 45 aggiunge anche

b-bis) *valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica.*

A tal fine, in sede di prima applicazione e nelle more del rinnovo contrattuale, una quota del 10% del fondo (30 milioni) è riservato alla valorizzazione della continuità didattica. **Con Decreto Ministeriale (intervenendo, in questo modo, su una materia contrattuale)**, da adottare entro il 30 giugno 2022, sono stabiliti i criteri per l'attribuzione delle risorse, che tengono conto degli anni di permanenza del docente nella stessa istituzione scolastica e della residenza o domicilio abituale in luogo diverso da quello in cui ha sede l'istituzione scolastica.

Perfezionamenti della semplificazione del reclutamento dei docenti

L'articolo 46, infine, interviene sulle disposizioni dettate dal D.L.73/2021 ("sostegni-ter") per apportare alcune modifiche sempre in tema di reclutamento dei docenti.

In particolare si prevede che:

- la prova scritta dei concorsi possa anche prevedere, fino al 31 dicembre 2024, una prova strutturata e, a far data dal 1° gennaio 2025, anche più quesiti a risposta aperta;
- la prova orale è destinata ad accertare oltre alle conoscenze disciplinari anche quelle didattiche e la capacità e attitudine all'insegnamento anche attraverso un test specifico;
- nei concorsi, all'esito del superamento della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, è prevista la formulazione di una graduatoria dei docenti che devono ancora conseguire l'abilitazione e che hanno partecipato al concorso in forza del servizio di 3 annualità prestate nelle scuole statali ovvero in forza del possesso di almeno 30 CFU;
- viene introdotto un nuovo comma (10-ter) all'art.59. In tale comma, si prevede che l'assunzione in ruolo dei vincitori del concorso già in possesso dell'abilitazione avvenga con precedenza rispetto ai vincitori privi dell'abilitazione.